

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 765**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BASTIANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001**

—————

Norme in materia di trattamento di quiescenza  
dei lavoratori delle ferrovie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La questione interpretativa della vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro è ancora di attualità ed è causa talvolta di sperequazioni fra lavoratori di diversi settori e fra i lavoratori in servizio ed i pensionati. Un notevole contenzioso in materia ha investito i diversi gradi della magistratura ordinaria ed amministrativa a riprova di una situazione sulla quale si ritiene opportuno intervenire con il presente disegno di legge.

Particolarmente delicata e fonte di ingiustizie è la situazione dei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, vedono riconosciuto lo stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

A tale proposito va ricordato che la Corte di cassazione, con una sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, tale diritto veniva riconosciuto esplicitamente ad alcune categorie. Mentre la legge 29 marzo 1983, n. 93, ha posto sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio veniva immediatamente applicato dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) del La-

zio, III sezione, che, con sentenza 27 maggio 1985, n. 622, così disponeva: «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Al riconoscimento di tale diritto, seppure con decorrenze diverse, si è pervenuti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto Ministeri, delle aziende autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico. I lavoratori dell'allora ente «Ferrovie dello Stato» sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora ente «Ferrovie dello Stato» ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei contratti triennali 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono stati ingiustamente penalizzati. Il fatto è che questo diritto alla unicità del contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il contratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato

in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge, ma ad una intesa fra le parti, essendo nel frattempo l'ente «Ferrovie dello Stato» trasformato in Ferrovie dello Stato spa.

In relazione a ciò, la Corte dei conti, III sezione giurisdizionale, in sede di appello con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che si era inciso negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere: «atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di disciplina diretta della materia la quale, invece, è regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988». La medesima sentenza riportava inoltre: «la legge 29 marzo 1983, n. 400 (legge quadro) ora obrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di quiescenza.

Le sue norme, essendo di origine pattizia, vengono messe in rilievo per individuare il trattamento economico di servizio, e non già la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve, tuttavia, la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ... parametro della pensione è l'intero stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo ... che se poi il pagamento di una frazione di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di bilancio, non costituisce motivo per adottare analoga e parallela dilazione anche per quella quota di pensione correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumenti».

Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare vanno ricordate la continua azione dell'Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri (ANLAFER) con l'azione del Coordinamento associazioni sindacali del cittadino europeo (CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche, si vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con i suoi provvedimenti autonomi diramati con circolari, di fatto annulla questi diritti o per lo meno li rende inefficaci. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per dettare norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevati basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Tale disposizione veniva subito applicata a tutto il settore pubblico, compresi i ferrovieri, nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel contratto 1990-1992. È evidente che gli effetti di una norma emanata allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono modificati da una circolare che di fatto annulla la finalità della legge stessa. Si sostiene, infatti, senza alcuna espressa motivazione, che debba valere o tutto il contratto o la perequazione.

Con il presente disegno di legge si ritiene di riconoscere al lavoratore entrambi i benefici, poiché, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nel periodo triennale deriva da una pura esigenza di bilancio.

In sostanza, gli aumenti sono da considerare comunque dovuti e suscettibili degli aumenti perequativi succedutisi nel corso del triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983. Inoltre, i suddetti diritti, quando riconosciuti, hanno subito una ulteriore interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia dei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nel periodo del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Tale interpretazione è stata immediatamente contestata sul piano giuridico e a tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Si richiamano ad esempio la sentenza del TAR del Lazio, III sezione, n. 302 del 31 marzo 1992; le sentenze del Pretore di Roma n. 104493/91 del 10 gennaio 1992 e

n. 108192/91 del 15 maggio 1992. Su tutte emerge però per il valore della sua portata, la sentenza, in sede di appello, del Consiglio di Stato, III sezione, del 1° dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che si conclude: «il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del trattamento economico al regime ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i conseguenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico».

Le finalità del disegno di legge sono pertanto quelle di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennali a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1995; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate al fine di evitare un contenzioso sempre più vasto che comporta costi di notevole rilevanza; di porre fine a comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati ferroviari che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato spa comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera 19 marzo 1986, n. 54, del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio, comunque denominato che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

## Art. 2.

1. I benefici economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992 (contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992) i quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al comma 1 con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti ed avranno priorità nell'applicazione della presente legge.

2. I provvedimenti giudiziari eseguiti o non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte ricorrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



